

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

dott.ssa Claudia Carissimi Presidente est.

Giudice

Giudice

dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di IMPRESA EDILE GEOM. ZAMPINO MICHELE, in persona dell'omonimo titolare Michele Zampino (C.F. ZMPMHL91C22B519S/P. IVA 01690190705), con sede in Campobasso, Contrada Colle delle Api n. 108/D;

rilevato che con ricorso, ed annessa documentazione, depositato l'11.5.2026, BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE SOC. COOP. PER AZIONI (P.IVA 01561760701), ha proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di IMPRESA EDILE GEOM. ZAMPINO MICHELE, in persona dell'omonimo titolare Michele Zampino (C.F. ZMPMHL91C22B519S/P. IVA 01690190705), con sede in Campobasso, Contrada Colle delle Api n. 108/D;

esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio (cfr. visura camerale in atti);

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex artt.* 1, 2 e 121 CCI;

rilevato che la qualità di imprenditore commerciale di detta debitrice deve essere necessariamente affermata trattandosi di soggetto esercente attività di costruzione, oltre alle ulteriori attività di cui alla visura camerale (v. visura CCIAA, in atti);



premesso che il creditore istante vanta un credito derivante dalla sentenza n. 353/2026 emessa dal Tribunale di Campobasso il 5.5.2026, per euro 192.397,91, oltre interessi e spese;

evidenziato che il debitore, posto nelle condizioni di difendersi avendo ricevuto regolare notifica, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed articolando le proprie difese come di seguito meglio specificato, senza fornire, tuttavia, prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;

così sintetizzate le posizioni delle parti:

- la parte ricorrente ha evidenziato: la sussistenza del proprio credito sopra soglia, ad una con le ulteriori condizioni richieste dalla legge ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale; l'infondatezza dell'avversa eccezione relativa al decorso del termine annuale ex art. 33 CCII, posto che la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta il 13.3.2026 e il ricorso introduttivo è stato depositato l'11.5.2026, dunque entro il termine annuale, non potendo essere retrodatata;

- la parte resistente ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, evidenziando: che la causa del dissesto economico è da individuarsi nel ritardo dei pagamenti delle commesse ad opera della Pubblica Amministrazione; l'esistenza di crediti nei confronti di una pluralità di Comuni committenti, dei quali ha comunque tentato il recupero; il significativo indebitamento bancario; l'insussistenza di qualsivoglia condotta speculativa ovvero fraudolenta; la buona fede, dimostrata anche dall'avvenuta proposizione di domanda di liquidazione controllata, tuttavia respinta dal Tribunale sulla scorta di un'interpretazione troppo restrittiva dei requisiti di legge; l'avvenuta cessazione effettiva dell'attività di impresa ormai da anni, con conseguente necessità di retrodatazione della cessazione effettiva rispetto alla data di cessazione formale data dalla cancellazione dal registro delle imprese (eseguita il 13.3.2026); l'opportunità del rigetto della domanda di liquidazione giudiziale, che si connoterebbe per il carattere ingiustamente afflittivo e punitivo.

La domanda è fondata e merita accoglimento: ritiene il Collegio che sussistano tutti i requisiti previsti dalla legge ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale della parte resistente, ed in particolare:



- la domanda è tempestiva, in quanto depositata in data 11.5.2026, dunque entro l'anno dalla cancellazione del resistente dal registro delle imprese (eseguita il 13.3.2026);

sul punto, la prospettazione della difesa non può trovare accoglimento, per le seguenti plurime ragioni:

- 1) è noto che *“la liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo”* (art. 33 co. 1 CCII), nonchè che *“per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese (...). In caso di impresa individuale (...) è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine di cui al comma 1”* (art. 33 co. 2 e 3 CCII);
- 2) sebbene in tema di dichiarazione di fallimento (e tuttavia con argomentazione del tutto sovrapponibile alla liquidazione giudiziale), *“il termine annuale, entro il quale l'imprenditore, individuale o collettivo (società), che abbia cessato la sua attività commerciale può essere dichiarato fallito ai sensi della l.fall., art. 10, decorre dall della sua cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività d'impresa viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività (cfr., fra molte, Cass. nn. 17377/2020, 5520/2017, 24549/2016, 8092/2016), a nulla, ovviamente, rilevando nei confronti dei terzi il diverso momento in cui la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata presso il registro delle imprese (cfr.: Cass. n. 10105 /2014, 24549 /016, cit.), dal momento che l.fall. fa salva solo per il creditore o per il pubblico ministero la facoltà di dimostrare il momento, successivo alla cancellazione, della effettiva cessazione dell'attività commerciale da cui decorre il termine annuale in discorso (cfr. Cass. 32659/2021).”* (Cass. 930/2025);
- 3) ed ancora, nella giurisprudenza del distretto molisano, *“L'art. 33 CCII stabilisce però che per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese, e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. Il terzo comma della stessa disposizione prevede che in caso di impresa individuale o di cancellazione di*



ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1. E' stato condivisibilmente osservato che la previsione di cui al terzo comma citato consente al creditore o al pubblico ministero di provare, in caso di imprenditore individuale o di cancellazione d'ufficio dell'impresa collettiva, che l'attività del debitore è proseguita nonostante la formale cancellazione dal registro delle imprese, così da spostare in avanti il momento della effettiva cessazione dell'attività d'impresa da cui decorre il termine annuale. La previsione normativa è dunque limitata al solo caso in cui il creditore o il pubblico ministero abbiano interesse a confutare una data di cessazione endoannuale. Non è invece possibile per l'imprenditore dimostrare la cessazione dell'attività in un momento anteriore a quello in cui ne è stata data in qualche modo pubblicità, e ciò in quanto la norma risulta posta essenzialmente a tutela dell'affidamento dei terzi. Si tratta di un principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza, dal momento che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 l. fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività (cfr. Cass n. 6374/19)." (Corte di Appello di Campobasso, decreto n. 4477/2026 del 13.5.2026);

4) in sintesi, non è data al debitore la possibilità di provare che la cessazione effettiva dell'attività di impresa sia avvenuta in data anteriore a quella di cancellazione dal registro delle imprese;

- non v'è contestazione in ordine all'esistenza e all'ammontare del credito vantato dal ricorrente, posto a fondamento della domanda;

- non v'è dubbio in ordine alla natura commerciale dell'attività già eseguita dalla parte resistente, come sopra evidenziato;

ritenuto che l'inadempimento delle suddette obbligazioni, oltre alle allegazioni contenute nel ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata allegato dal resistente (da cui si evince che egli ha reso le ultime due dichiarazioni dei redditi (anni di imposta 2023 e 2024) sostanzialmente negative, non avendo dichiarato redditi da lavoro (dichiarazione a zero) ed ha un'esposizione debitoria complessiva



stimata in circa euro 859.060,06), oltre alle risultanze dell'istruttoria officiosa, dalla quale si evince la presenza di due protesti, manifesti l'impossibilità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e renda pertanto evidente lo stato di decozione;

ritenuto che il suddetto stato di insolvenza – ed il superamento del limite d'importo per i debiti scaduti e non pagati stabilito dall'art. 49 co. 5 CCII ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale – emergano sulla scorta di tutto quanto sopra esposto; evidenziato che l'apertura della liquidazione giudiziale, anche successivamente al rigetto della domanda di liquidazione controllata proposta dal debitore, non riveste carattere punitivo, essendo la naturale conseguenza dell'esito positivo della verifica in ordine all'esistenza dei presupposti di legge;

chiarito che ogni altro provvedimento, anche con riferimento alla determinazione del sostentamento minimo della parte resistente, sarà adottato dal Giudice delegato, previo parere specifico del curatore;

rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;

ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;

visto l'albo *ex art.*356 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di IMPRESA EDILE GEOM. ZAMPINO MICHELE, in persona dell'omonimo titolare Michele Zampino (C.F. ZMPMHL91C22B519S/P. IVA 01690190705), con sede in Campobasso, Contrada Colle delle Api n. 108/D;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Claudia Carissimi

NOMINA

Curatore la dott.ssa Daniela Salemmè, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art.* 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad



accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità *ex artt.* 125 co.3, 358 CCI;

AUTORIZZA

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

STABILISCE

il giorno **2 dicembre 2026 ore 12.00**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;

ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta



elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

SEGNALA

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

DISPONE

la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

DISPONE

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 7 agosto 2026.

Depositato in Cancelleria

11/08/2026
IL CANCELLIERE CI

IL FUNZIONARIO
Franco Molinaro

La Presidente
dott.ssa Claudia Carissimi

